

Sezione A.N.A. di Como

REGOLAMENTO SEZIONALE Per l'esecuzione dello Statuto Sociale (applicazione dell'art. 24)

COSTITUZIONE

Art. 1

La Sezione di Como dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita in base all'art. 21 dello Statuto sociale in data 5 luglio 1920, ha sede in Como. I soci della Sezione, sono inquadrati nei gruppi da essa dipendenti. Compito della Sezione è l'applicazione degli scopi e dei valori dell'Associazione, come previsto all'art 2 dello Statuto, questo sia con attività diretta, sia attraverso l'operato dei gruppi dipendenti.

EMBLEMI

Art 2

L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo.

SOCI

Art 3

L'ammissione dei soci è deliberata dal CDS (Consiglio Direttivo Sezionale), su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, la quale agisce in conformità di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto e degli art. 6 - 7 - 8 del Regolamento Nazionale

Art 4

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelle dei gruppi della Sezione stessa. In tali locali tutti i soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti.

TESSERAMENTO

Art 5

Per il 15 settembre, i gruppi devono consegnare alla Sezione l'ultimo elenco aggiornato dei soci relativo alla quota dell'anno in corso versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo ancora dovuto. Sarà sospeso l'invio del giornale sezionele "Baradell" e saranno applicate le disposizioni previste dalla Sede Nazionale ai soci che non rinnovano l'iscrizione entro il 31 marzo. La quota associativa sezionale è formata dalla quota nazionale e dall'importo supplementare, così come definito dall'art. 39 comma 2 dello Statuto (e viene approvata dall'Assemblea).

ORGANI DELLA SEZIONE

Art 6

Gli organi della Sezione sono:

- a - l'Assemblea dei Delegati dei gruppi appartenenti alla Sezione
- b - il Presidente della Sezione
- c - il CDS (consiglio direttivo sezionale)
- d - la Giunta di Scrutinio delle domande per l'ammissione dei soci
- e - il Collegio dei Revisori dei conti

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art 7

L'Assemblea sezionale delibera con potere sovrano nell'ambito dello Statuto sulle attività della Sezione. E' convocata:

- in sede ordinaria entro il 15 marzo;
- in sede straordinaria quando il Presidente e/o il Consiglio direttivo lo giudicano necessario oppure su richiesta dei Revisori dei Conti e/o su richiesta di un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto dei soci. Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto in segreteria almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art 8

Le assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione, mediante invio di avviso ai Capogruppo, contenente l'ordine del giorno, le tessere per ciascun Delegato cui il gruppo ha diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art 9

Circa la validità delle delibere d'Assemblea si tiene presente il comma 2° dell'art. 24 del Regolamento Nazionale.

Art 10

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- discutere la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- discutere il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere il Presidente, i Consiglieri sezionali, il collegio dei Revisori dei Conti, la Giunta di Scrutinio, i Delegati all'Assemblea Nazionale. -

Art 11

All'assemblea sezionale ordinaria (ed eventuale straordinaria) spetta a ciascun gruppo, un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10. L'entità dei Delegati per ciascun gruppo è determinato dalla

segreteria di Sezione, secondo il numero dei soci in regola col pagamento della quota sociale riferita al 31 dicembre dell'anno chiuso (precedente). Ai gruppi con meno di 20 soci spetta comunque un Delegato.

Art 12

Al Capogruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al gruppo. Egli può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altro Delegato del gruppo o, nel caso in cui al gruppo spetti un solo Delegato, da un socio del gruppo. Gli altri delegati sono eletti ogni anno fra i soci del gruppo dall'assemblea di gruppo.

Art 13

All'Assemblea sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il CDS (Consiglio Direttivo Sezionale) è l'organo principale della Sezione, delibera gli atti associativi e dà l'indirizzo della vita associativa sezionale, in stretta osservanza dello Statuto e delle direttive della Sede Nazionale. Controlla l'operato dei Gruppi, ne valuta e autorizza le manifestazioni e le attività, anche attraverso i Consiglieri referenti di Zona, esamina la bozza di bilancio da sottoporre all'Assemblea Sezionale per l'approvazione.

E' composto da:

- Presidente di Sezione;
- n. 27 Consiglieri;
- Segretario del Consiglio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con maggioranza assoluta (50% + 1) in prima sessione, quindi a maggioranza relativa, come previsto dall'art. 21 del Regolamento Nazionale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per due volte consecutive.

I Consiglieri sono eletti a maggioranza relativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Il Consigliere eletto in sostituzione di altro ne assume l'anzianità dall'ultima elezione.

Un terzo dei Consiglieri viene rinnovato ogni anno.

Nel Consiglio successivo all'Assemblea, fra i Consiglieri vengono eletti:

- tre Vicepresidenti
- un Segretario del Consiglio
- un Tesoriere

Tra i tre Vicepresidenti, il Presidente individua il Vicepresidente vicario e lo propone al Consiglio per l'approvazione.

Il ruolo di Segretario di Sezione viene affidato dal Consiglio su proposta del Presidente e può essere ricoperto da qualunque socio ordinario della Sezione, indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento della Sezione, ad un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Segretario del Consiglio e dal Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente di Sezione cessi dalle sue funzioni, il Vicepresidente vicario, entro novanta giorni, dovrà convocare l'Assemblea dei Delegati, affinché provveda alla elezione di un nuovo Presidente.

Art.14 bis

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile. Il Presidente della Sezione nomina il Coordinatore di Unità di Protezione Civile e, i Capi squadra. Il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi squadra sono responsabili sotto il profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CDS.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato all'inizio dell'anno sociale.

Art. 14 ter

Candidature

Tutti i soci ordinari della Sezione, con almeno sei anni consecutivi di iscrizione all'A.N.A., hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

La candidatura al ruolo di Consigliere viene presentata almeno novanta giorni prima dell'Assemblea dei Delegati al Consiglio Direttivo Sezionale, che ne vaglia le referenze.

La candidatura deve essere presentata per iscritto, corredata di copia del Foglio di Congedo e curriculum associativo e deve essere avallata dal Consigliere referente di Zona.

La candidatura alla carica di Presidente di Sezione deve essere espressione dei Gruppi della Zona di appartenenza del socio che si candida e viene presentata al Consiglio Direttivo Sezionale da parte del Consigliere referente di Zona almeno novanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

Qualora il candidato non faccia già parte del CDS, la proposta dovrà essere corredata da copia del Foglio di Congedo e curriculum associativo.

Tutte le candidature alle cariche sezionali devono essere rese note ai Gruppi della Sezione almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati.

Art. 15

Il Presidente di Sezione indica fra i Consiglieri i 'Referenti di Zona' e li propone al CDS, per l'ufficializzazione dell'incarico.

Art 16

In caso di assenza o di impedimento del Presidente sezionale, lo sostituisce il Vicepresidente vicario.

REVISORI DEI CONTI

Art 17

I Revisori dei Conti in numero di tre durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi devono, entro 15 giorni dalla loro nomina, eleggersi un Presidente. La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Art 18

I bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. I Revisori dei Conti devono curare che i bilanci siano depositati in segreteria, a disposizione dei soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art 19

La Giunta di Scrutinio composta da tre membri ha il compito di esaminare la domanda di ammissione a socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci. Le domande devono essere esaminate, normalmente entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla segreteria con la firma di almeno due membri di Giunta.

Art 20

Per le domande di ammissione respinte il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

Art 21

E' dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio soci.
GRUPPI

Art 22

La richiesta di costituzione di un gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione, da chi ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di soci previsto dall'art 27 dello Statuto

Art 23

L'Assemblea di gruppo deve nominare il Capogruppo e possibilmente un Cassiere. Appena il numero dei soci lo consentirà, si potrà nominare un Segretario ed un Consiglio di gruppo.

Art 24

Capogruppo, Segretario, Cassiere e Consiglieri di gruppo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art 25

Ogni anno entro il mese di gennaio, il Capogruppo deve riunire i suoi soci in Assemblea per:

- discutere la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;
- determinare la quota sociale spettante al gruppo;
- eleggere le cariche del gruppo ed i Delegati all'Assemblea sezionale.

Il Capogruppo deve comunicare all'ufficio di Presidenza ed al Consigliere delegato di zona o al responsabile della Sezione la data ed il luogo dell'Assemblea di gruppo e trasmettere entro il 15 febbraio alla Sezione una relazione informativa con la composizione delle cariche di gruppo ed i nominativi dei Delegati all'Assemblea sezionale.

Art 26

L'Assemblea di gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno 1/10 dei soci con il minimo di 5 ne facciano richiesta al Capogruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi; in questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.

Art 27

Ogni socio del gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del gruppo a cui appartiene.

Art 28

Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di un suo delegato, intervenire alle Assemblee di gruppo.

AMICI DEGLI ALPINI (o soci aggregati)

Art 29

Per gli amici degli alpini, valgono le norme previste dal Regolamento Nazionale (art 8 e/o altre eventuali deliberazioni). Per la loro ammissione ai gruppi, si procede come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

GIORNALE SEZIONALE

Art 30

Giornale della Sezione è il "BARADELL" distribuito ai soci ed agli amici degli alpini trimestralmente. Il Comitato di Direzione è composto da cinque membri, di cui almeno tre devono far parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Comitato designa il Direttore del Giornale, responsabile agli effetti di Legge.

La pubblicazione potrà essere ridotta o soppressa qualora esigenze di carattere finanziario o congiunturale lo impongano.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art 31

Lo scioglimento della Sezione o di un gruppo appartenente alla Sezione, è deliberato da un'Assemblea straordinaria " di Sezione o di gruppo.

All'Assemblea straordinaria di gruppo, dovrà partecipare una rappresentanza del CDS.

Per la validità dell'Assemblea, dovranno essere presenti personalmente o per delega almeno i 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa anch'essa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. L'Assemblea deciderà, sempre con la stessa maggioranza di 2/3, la destinazione degli eventuali beni e del fondo cassa.

Art 32

Il Consiglio Sezionale può sciogliere un gruppo quando il numero dei suoi soci si riduce per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto.

Art 32 bis

In qualsiasi caso di scioglimento di un gruppo, il Gagliardetto dovrà essere depositato presso la Sezione che provvederà alla sua pertinente conservazione.

Art 33

Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché le disposizioni specifiche o riguardanti settori d'attività associativa, emanate dalla Sede Nazionale.

Norma transitoria

Allo scopo di introdurre con gradualità le nuove regole, evitando di lasciare il Consiglio privo delle professionalità maturate e per avere la possibilità di portare a compimento i programmi in corso, si adotta la seguente norma transitoria:

- All'introduzione delle nuove regole, ai Consiglieri in scadenza, che hanno già svolto tre o più mandati (compreso quello in corso) viene data la facoltà di una sola ulteriore candidatura.